



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI / STAGE EFFETTUATI DURANTE IL PERCORSO DI STUDIO

Emanato con D.R. n. 689/2013 del 16/10/2013

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di tirocini / stage posti in essere dall'Ateneo per i propri studenti in qualità di "soggetto promotore" nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Il tirocinio / stage è un'esperienza formativa che completa il percorso di studio attraverso attività pratiche che costituiscono un importante momento di alternanza tra studio e lavoro e favoriscono un primo incontro con il mondo del lavoro. I termini tirocinio e stage, nel presente regolamento, hanno un significato equivalente e vengono utilizzati in modo intercambiabile.

Art.2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai tirocini svolti dagli studenti iscritti a un corso dell'Ateneo che:

- abbiano inserito il tirocinio / stage nel proprio piano di studi;
- pur non avendo inserito il tirocinio / stage nel proprio piano di studi, desiderino realizzare un importante momento di alternanza tra studio e lavoro al fine di arricchire il proprio percorso formativo accrescendo il proprio bagaglio di conoscenze.

I tirocini oggetto del presente regolamento si svolgono di norma in strutture esterne all'Università - aziende, istituzioni, enti pubblici o privati - la cui sede di svolgimento sia localizzata in Italia. E' possibile, in misura residuale, che lo stage venga effettuato all'interno delle strutture dell'Ateneo.

Per i tirocini effettuati fuori dal territorio italiano o legati a programmi transnazionali quali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito del Lifelong Learning Programme, si applica il presente regolamento solo in assenza di specifiche norme del Paese estero o di regole del programma internazionale a cui l'Ateneo ha aderito.

I tirocini si devono svolgere nel rispetto del presente regolamento e in conformità a quanto eventualmente previsto dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studi a cui lo studente è iscritto. Il Dipartimento o il Consiglio di Corso di Studi potrà specificare ulteriormente le modalità di attivazione adottando, ad integrazione, un proprio Regolamento.

Art. 3 – Soggetti coinvolti e obblighi e compiti

I soggetti coinvolti nella realizzazione del tirocinio sono:

- L'università/Dipartimento in qualità di soggetto promotore;
- Il datore di lavoro pubblico o privato, in qualità di soggetto ospitante;

- Lo studente iscritto all'Ateneo, in qualità di tirocinante.

Spetta al **soggetto promotore** il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto promotore si assume il compito di:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante

nella fase di attivazione e gestione delle procedure amministrative del tirocinio;

- individuare un referente o tutor didattico che sovrintenda al buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;

- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con la speciale formula "Gestione per conto dello Stato";

- assicurare i tirocinanti presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Per quanto concerne i tirocini in area sanitaria, l'Università garantisce agli studenti copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, nonché copertura assicurativa per gli Infortuni connessi all'attività formativa e di tirocinio svolta presso la Struttura Sanitaria. La copertura per Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere ed assistenziali, che resta a carico della Struttura Sanitaria ospitante.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Spetta al **soggetto ospitante**:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;

- garantire che il tirocinio si svolga presso strutture che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del decreto legislativo del 9/4/2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;

- designare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale che si occupi di assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante.

Spetta al **tirocinante**:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- rispettare le indicazioni del tutor didattico e del tutor aziendale;

- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;

- rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in

materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – Modalità di attivazione: documenti

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. La convenzione, che deve essere firmata dai rappresentanti legali delle strutture coinvolte, deve indicare: dati identificativi delle strutture e dei rispettivi rappresentanti legali, obblighi e compiti indicati nell'art. 3 del presente regolamento, natura e durata (che non può essere inferiore a

un anno), indicazioni sul trattamento dei dati, sul foro competente, su oneri fiscali e spese di registrazione.

Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo per ogni tirocinio, sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante. Il progetto formativo deve indicare: i riferimenti dei tre soggetti coinvolti, i tempi di accesso ai locali aziendali, le polizze assicurative, gli obiettivi formativi e attività previste, gli obblighi del tirocinante.

Per i tirocini svolti all'interno delle strutture dell'Ateneo (stage interni), non occorre stipulare la convenzione ed è sufficiente la sottoscrizione del solo progetto formativo.

Per ogni tirocinio è necessario che vengano compilati appositi "fogli ore" che rilevino la presenza del tirocinante presso la struttura ospitante.

A fine stage, la struttura ospitante è tenuta a rilasciare all'Ateneo una valutazione dell'esperienza di tirocinio fatta dallo studente attraverso apposito questionario o relazione.

Art. 5 – Durata

Il tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. Di norma non è retribuito ma le attività svolte possono avere valore di credito formativo ed essere riportate nel curriculum studentesco e professionale.

Se non diversamente previsto da disposizioni dei singoli Corsi di Studi, la durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti. Per rendere l'esperienza di tirocinio significativa si consiglia una durata minima di 3 mesi ma, in ogni caso, la durata non può essere inferiore a 1 mese e superiore a 12 mesi. Il tirocinio si deve necessariamente concludere prima dell'acquisizione del titolo di studio.

IL RETTORE
Prof. Cesare EMANUEL